

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere
Dott. CERULO Angelo - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23193-2022

proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

- ricorrente -

contro

Be.Gi., rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati ROBERTO VALETTINI ed EMANUELE BUTTINI, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato BRUNO TAVERNITI, in ROMA, VIA SESTO RUFO, 23

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza n. 66 del 2022 della CORTE D'APPELLO DI GENOVA, depositata il 23 marzo 2022 (R.G.N. 259/2021).

Udita la relazione della causa, svolta in udienza dal Consigliere Angelo Cerulo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udito, per l'INPS, l'avvocato MARIA PASSARELLI, che ha ribadito le conclusioni rassegnate nel ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso avviato alla notifica il 19 settembre 2022 e ricevuto il 23 settembre 2022, l'INPS impugna per cassazione, sulla base di un motivo, la sentenza n. 66 del 2022, pronunciata dalla Corte d'appello di Genova e depositata il 23 marzo 2022.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha respinto il gravame dell'INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di La Spezia, che aveva annullato il provvedimento di recupero degli'importi erogati dall'Istituto al signor Be.Gi. a titolo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (d'ora innanzi, NASpI).

2.- Il signor Be.Gi. resiste con controricorso.

3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 14 novembre 2023.

4.- Il Pubblico Ministero ha depositato memoria (art. 378, primo comma, cod. proc. civ.) e ha chiesto di accogliere il ricorso, anticipando le conclusioni rassegnate in udienza.

5.- Entrambe le parti, prima dell'udienza, hanno depositato memoria (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I fatti di causa, delineati nella sentenza d'appello e illustrati nell'odierno ricorso in termini convergenti con quel che emerge dal controricorso, non sono controversi tra le parti.

Il signor Be.Gi., dopo il licenziamento intimato il 22 maggio 2019, ha richiesto all'INPS la NASpI, con istanza del 28 maggio 2019.

L'istanza è stata accolta, a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro (14 luglio 2019), con provvedimento del 24 ottobre 2019.

Il 20 novembre 2019, il signor Be.Gi. ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità e il trattamento in questione è stato corrisposto a decorrere dal primo dicembre 2019.

Il lavoratore ha beneficiato della NASpI fino al 31 ottobre 2019.

L'INPS, con provvedimento del 10 maggio 2020, ha revocato la concessione dell'indennità e ha chiesto la restituzione dell'importo di Euro 2.275,50, relativo al periodo dal primo settembre 2019 al 31 ottobre 2019.

L'Istituto, invero, ha accertato che il lavoratore, con decorrenza dal primo settembre 2019, aveva già raggiunto i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata in ragione dell'invalidità (art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

Il provvedimento si fonda, dunque, sull'automatica decadenza dal beneficio che l'art. 11, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sancisce per l'ipotesi di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

2.- Il provvedimento è stato impugnato e il Tribunale di La Spezia ha accolto il ricorso, sulla base della necessità di tutelare l'accipiens di buona fede, che peraltro non aveva fruito contemporaneamente di due prestazioni.

La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia impugnata in questa sede, ha confermato la decisione di primo grado sulla scorta dei seguenti rilievi.

Se il lavoratore, pur avvalendosi dell'ausilio di un patronato, non si è avveduto della facoltà di reclamare, sin dal primo settembre 2019, la pensione di vecchiaia anticipata, e ha richiesto la NASpI, "prestazione assistenziale (...) meno vantaggiosa" (pagina 6 della sentenza), l'INPS è incorso in un errore ancor più grave, in quanto ha concesso la NASpI, pur disponendo di un estratto conto che già attestava la presenza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Nel "bilanciamento dei contrapposti interessi", occorre considerare che il lavoratore "ha perso tre ratei di pensione" e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria, resterebbe "privo di mezzi di sostentamento pur avendo già maturato i requisiti per accedere alla pensione", laddove l'INPS ha lucrato un risparmio di spesa (pagina 7 della pronuncia d'appello).

La Corte di merito muove dal presupposto che, nel caso di specie, sia applicabile la disciplina speciale sull'indebito assistenziale, "assoggettato ad una disciplina settoriale eccentrica rispetto alla (...) regola privatistica dell'art. 2033 c.c." (pagina 5 della pronuncia d'appello).

3.- Tale presupposto è contestato dall'INPS, che inquadra la NASpI tra le prestazioni previdenziali non pensionistiche, assoggettate, quanto alla ripetizione, alla disciplina comune dell'art. 2033 cod. civ.

Poste tali premesse, l'Istituto denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 2033 cod. civ., degli artt. 3 e 11, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dell'art. 2, commi 25 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel respingere la domanda di restituzione dell'indennità NASpI, percepita dal Be.Gi. nonostante avesse già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, e nell'applicare la disciplina dell'indebito assistenziale, in luogo di quella generale dell'art. 2033 cod. civ., destinata a operare per una prestazione conseguente

"all'instaurazione del rapporto previdenziale con l'INPS", alimentata da "una provvista contributiva" (pagina 8 del ricorso per cassazione).

Né l'asserita buona fede dell'accipiens potrebbe paralizzare la domanda di restituzione, in quanto rileverebbe soltanto "al fine della diversa decorrenza degli interessi sulle somme da restituire" (pagina 10 del ricorso per cassazione).

4.- La censura coglie nel segno.

5.- Il presente giudizio verte sulla fondatezza della pretesa dell'INPS, che agisce in ripetizione per l'importo della NASpI (Euro 2.275,50) che sostiene di avere indebitamente corrisposto dopo il maturare dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata (settembre 2019).

L'Istituto assume che la NASpI spetti soltanto fino alla maturazione del diritto di conseguire la pensione di vecchiaia anticipata e invoca, a tale riguardo, i principi enunciati da questa Corte nella fattispecie affine dell'indennità di mobilità (Cass., sez. lav., 5 febbraio 2018, n. 2697), secondo una giurisprudenza consolidata nell'annettere rilievo alla maturazione del diritto e nel reputare ininfluenti la decorrenza o l'effettiva percezione del trattamento pensionistico.

6.- La Corte d'appello di Genova, nel confermare le statuizioni del giudice di prime cure, ha ricondotto la fattispecie all'indebito assistenziale, assoggettata a regole peculiari, irriducibili al paradigma generale dell'art. 2033 cod. civ. (pagina 5 della sentenza impugnata e, con ulteriori rilievi, pagina 6).

Sulla base di questo dirimente e prioritario rilievo, la Corte di merito ha affermato l'irripetibilità della prestazione erogata dall'INPS.

7.- La scelta dei giudici del gravame di escludere l'applicabilità dell'art. 2033 cod. civ. presta il fianco alle censure del ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.

7.1.- Devono essere condivise le considerazioni del ricorrente, riprese anche nella memoria del Pubblico Ministero (pagina 2), riguardo alla qualificazione della NASpI come prestazione previdenziale non pensionistica.

Introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio 2015, la NASpI è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

L'inquadramento tratteggiato nel ricorso e ribadito nella memoria illustrativa (pagina 1) è corroborato dall'inequivocabile dettato normativo e non è contraddetto in maniera persuasiva dalla parte controricorrente, che si attarda sul diverso profilo, rilevante anche

nella generale disciplina dell'indebito, della tutela dell'affidamento alla stregua della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

7.2.- Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, pertanto, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).

Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004).

La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., come la stessa parte controricorrente non manca di riconoscere nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza, nel perorare l'applicazione dei principi enunciati dal giudice delle leggi (sentenza n. 8 del 2023) nel sindacato di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ.

Da tali principi, tuttavia, non si può desumere la regola dell'indistinta irripetibilità, nei termini adombrati dalla parte controricorrente (cfr., in tal senso, anche pagina 3 della memoria illustrativa della parte ricorrente e pagina 3 della memoria del Pubblico Ministero).

La pronuncia della Corte costituzionale menzionata dalle parti è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga "di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione" (punto 12.2.1. del Considerato in diritto).

8.- La sentenza impugnata, nel negare l'operatività dell'art. 2033 cod. civ., ha sussunto la vicenda concreta in una fattispecie astratta che non le si addice e risulta viziata, pertanto, dagli errores in iudicando denunciati nel ricorso.

Tale erronea sussunzione è gravida d'implicazioni anche in ordine al regime della ripetizione applicabile al caso di specie e si ripercuote, in ultima analisi, sulla conformità a diritto della decisione adottata.

9.- Ne discende l'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

10.- La causa dev'essere rinviata alla Corte d'appello di Genova, che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame della controversia alla stregua dell'art. 2033 cod. civ. e pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

Tale esame rende ineludibili più articolati accertamenti di fatto e postula il pieno dispiegarsi del contraddittorio fra le parti sugli aspetti già evidenziati nelle memorie illustrative.

11.- Il giudice di rinvio, nella verifica demandata da questa Corte e nelle coordinate tracciate dall'art. 2033 cod. civ., a torto ritenuto inapplicabile, dovrà ponderare anche la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita.

Tale affidamento, oggetto delle antitetiche prospettazioni delle parti, rileva entro i limiti che saranno ora puntualizzati.

Spetta a questa Corte, nel suo compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge, offrire le necessarie indicazioni esegetiche riguardo al contenuto precettivo delle clausole generali, che per sua natura dev'essere invero nell'esperienza concreta, secondo parametri che, nondimeno, devono essere ancorati a precisi e prevedibili indici normativi e non possono essere affidati, di volta in volta, all'arbitrario e cangiante apprezzamento del singolo interprete.

12.- È ben vero che il canone di buona fede permea anche l'azione volta al recupero delle prestazioni indebite e impone di attribuire rilievo al "tipo di relazione fra solvens e accipiens", in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza n. 8 del 2023, cit., punto 12.1. del Considerato in diritto).

Tuttavia, la contrarietà a buona fede del contegno del solvens presuppone che l'azione di recupero, per le modalità e per i tempi che ne contraddistinguono l'esercizio, leda un affidamento meritevole di tutela e si connoti, in modo pregnante, come abusiva.

Tale ipotesi non può non essere sottoposta a un vaglio rigoroso, in un contesto contrassegnato dalla necessità d'indirizzare le risorse a quella tutela delle situazioni di effettivo e comprovato bisogno, che la Carta fondamentale, all'art. 38 Cost., prescrive come compito primario dello Stato.

In tale disamina, il giudice dovrà scrutinare tutti gli elementi rilevanti, puntualmente dedotti e suffragati dalle parti.

Fra i dati di fatto si annoverano, tra l'altro, il perdurare dell'attribuzione nel tempo, l'importo delle somme richieste, le condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e il correlato impatto "lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita" dell'accipiens (sentenza

n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), il comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura.

A tale riguardo, si dovranno esaminare anche le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero (pagina 3 della memoria), nell'osservare che "a fronte di una domanda di NASpI ed in assenza di una domanda di pensione, l'INPS non aveva ragione di approfondire la situazione pensionistica dell'assicurato più di quanta ne avesse di cercare di erogargli tempestivamente la prestazione di disoccupazione".

13.- Quando la verifica ex fide bona riveli un contegno abusivo di chi agisce in ripetizione, speculare a un affidamento qualificato dell'accipiens, non si può predicare, tuttavia, l'indiscriminata irripetibilità propugnata nella sentenza d'appello e nel controricorso.

Invero, la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coesistente al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'inflessibile e onnicomprensiva condicio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale.

Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione.

14.- Infine, a tutela dei diritti del controricorrente, che ha promosso una controversia concernente la compatibilità della NASpI con la pensione di vecchiaia anticipata per l'invalidità di grado elevato e dunque connessa con dati comunque inerenti alle condizioni di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte controricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 14 novembre 2023.